

REGOLAMENTO (CEE) N. 3844/92 DELLA COMMISSIONE
del 29 dicembre 1992
che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1235/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, quinto comma, prima frase,

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2777/75, la differenza fra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del suddetto regolamento può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2779/75 del Consiglio⁽³⁾, ha stabilito le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo;

considerando che l'applicazione di tali norme e criteri all'attuale situazione dei mercati nel settore del pollame induce a fissare la restituzione a un importo che consenta la partecipazione della Comunità al commercio internazionale e tenga conto altresì del carattere delle esportazioni di tali prodotti, nonché dell'importanza che essi hanno attualmente;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio⁽⁴⁾ modificato dal regolamento (CEE) n. 2015/92⁽⁵⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità e le Repubbliche di Serbia e del Montenegro; che questo

divieto non si applica in taluni casi, autorizzati a determinate condizioni dagli articoli 2 e 3 di detto regolamento; che occorre tenerne conto nel fissare le restituzioni;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁶⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 3819/92 della Commissione⁽⁷⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco dei prodotti per la cui esportazione è concessa la restituzione di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2777/75 e gli importi della restituzione sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 77.

⁽²⁾ GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 90.

⁽⁴⁾ GU n. L 151 del 3. 6. 1992, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU n. L 205 del 22. 7. 1992, pag. 2.

⁽⁶⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992.